

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della L.R. 18 maggio 1999, n.9, relativa al progetto di ripristino morfologico e ambientale della parte est della discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Mirandola (MO), presentato da AIMAG Spa, con sede legale in Comune di Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n.38, poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 26/07/2017, è ambientalmente compatibile ed autorizzabile;
- b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

<b>QUADRO PROGRAMMATICO</b>	
1. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, deve essere presentato al Comune il progetto esecutivo delle strutture completo della modulistica MUR relativa alla "Denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture" e della "Nomina del collaudatore".	LR. 15/2013
<b>QUADRO PROGETTUALE</b>	
2. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo 0.E. , e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento.	LR. 9/99
<i>Copertura della discarica</i>	
3. Per la copertura della discarica, il geocomposito di drenaggio deve essere dotato di uno strato di protezione inferiore a contatto con la geomembrana, oppure deve essere inserito un ulteriore strato di geosintetico con funzione protettiva.	D.Lgs.36/2003
4. Lo strato n.3 della copertura definitiva può essere realizzato per uno spessore di soli 30 cm e considerato conforme ai sensi del D.Lgs. 36/03 a condizione che sia preventivamente presentata la specifica documentazione richiesta (schede tecniche) che ne dimostri la conformità, o sia comprovato l'impiego di materiali aventi le caratteristiche previste.	D.Lgs.36/2003
5. L'utilizzo di "end of waste" per la realizzazione degli strati n.3.b) e 4 della copertura della discarica deve essere preceduto, con congruo anticipo, da una specifica comunicazione ad Arpae-	D.Lgs.36/2003

<p>SAC di Modena, completa della documentazione che ne dimostri le caratteristiche tecniche atte all'impiego secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p>	
<p>6. il materiale derivante dallo sbancamento della copertura dell'attuale discarica esaurita:</p> <p>a. può essere riutilizzato per la realizzazione dello strato n.5 della nuova copertura;</p> <p>b. non può eccedere i 35.500 mc come previsto nell'Elaborato A.01 - Relazione Tecnica Illustrativa - Tav. A.11: Planimetria delle superfici coltivate e delle superfici coperte stato di progetto rev.00-Marzo 2017.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>AIA</p>	
<p>7. L'Azienda deve proseguire l'attuazione del Piano di sorveglianza e controllo presentato ed approvato che contiene fra l'altro indicazioni sulle procedure di monitoraggio dei principali sistemi di protezione ambientale (impianto di gestione del percolato, impianto di gestione biogas, sistema di impermeabilizzazione del fondo, copertura finale) e le attività di controllo e sorveglianza.</p>	<p>D.Lgs.36/2003</p>
<p>8. Il gestore deve rispettare quanto stabilito nel Piano di Adeguamento approvato dalla Provincia di Modena in combinato disposto con il presente atto e per quanto non modificato dal presente atto.</p>	<p>Determinaz. Provincia Modena n.695/2005</p>
<p>9. Il gestore dell'impianto deve presentare all'Autorità competente, ad Arpae di Modena e al Comune di Mirandola annualmente entro il 30/04 una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:</p> <p>a. i dati relativi al piano di monitoraggio;</p> <p>b. un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;</p> <p>c. un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti);</p> <p>d. la documentazione attestante il mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS (secondo regolamento CE n° 761/2001).</p> <p>In particolare, la relazione annuale deve contenere informazioni specifiche relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantitativi e tipologia (C.E.R.) di rifiuti trattati</li> <li>• Quantitativi e tipologia (C.E.R.) dei rifiuti prodotti e loro modalità di smaltimento.</li> </ul>	<p>D.Lgs.36/2003</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consumi di risorse idriche, suddivisi per tipologia di risorsa utilizzata.</li> <li>• Consumi di materie prime e reagenti.</li> <li>• Consumi di energia.</li> <li>• Consumo di combustibili.</li> <li>• Tabelle riassuntive con le elaborazioni degli indicatori di prestazione.</li> </ul> <p>Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.</p>	
<p>10. Il report annuale deve essere corredato da un approfondito commento sull'andamento dei dati analitici.</p> <p>I report non possono riportare valori nulli o negativi; in questi casi i risultati delle misurazioni devono essere indicati con riferimento al limite di rilevabilità della misurazione, esplicitando numericamente il valore (ad esempio, per gli inquinanti, riportando una indicazione del tipo &lt;1mg/Nmc). In alternativa, al fine di agevolare rielaborazioni statistiche dei dati, è ammesso che i valori inferiori al limite di rilevabilità siano riportati come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. indicando nella tabella riassuntiva contenente i risultati delle analisi, in una colonna dedicata, il limite di rilevabilità della strumentazione in riferimento ad ogni parametro;</li> <li>b. indicando in tabella direttamente il 50% del limite con colorazione diversa e nota a piè pagina.</li> </ol>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>11. Il gestore deve anticipare (via mail o PEC) i dati analitici relativi al piano di monitoraggio, anche in formato elettronico, non appena disponibili e comunque entro 60 gg dalla data di campionamento.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>12. In caso di superamento dei livelli di guardia (ove individuati) il Gestore deve inoltrare comunicazione scritta ad ARPAE nel più breve tempo possibile.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>13. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore deve trasmettere agli Enti Competenti, con nota scritta, il calendario annuale dei campionamenti dell'anno successivo.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>14. Il gestore deve comunicare ad Arpa, tramite e-mail o PEC, con almeno 15 giorni di anticipo le date definitive dei campionamenti.</p> <p>Per le acque superficiali e meteoriche di ruscellamento i cui campionamenti non sono</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>pianificabili, tale comunicazione deve essere effettuata con minor preavviso.</p> <p>Tale comunicazione non è dovuta per le misure di biogas nei punti "ingresso motori".</p>	
<p>15. Le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) devono essere comunicate preventivamente ad Arpae di Modena e al Comune di Mirandola.</p>	<p>art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda</p>
<p>16. Il gestore deve notificare all'Autorità Competente gli eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'Autorità Competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.</p>	<p>art. 13, comma 6 del D.lgs 36/03</p>
<p>17. Il gestore informa l'Autorità competente per l'AIA in merito ad ogni istanza presentata in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, di valutazione di impatto ambientale o urbanistica.</p>	<p>D.Lgs. 152/06 Parte Seconda</p>
<p>18. Il gestore è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Competente e il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.</p>	<p>art.29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda</p>
<p>19. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informare immediatamente l'Autorità competente;</li> <li>• adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente.</li> </ul>	<p>art.29-undecies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda</p>
<p>20. Il gestore deve eseguire una campagna di misure fonometriche nei punti individuati dalla vigente AIA, durante le attività di coltivazione della discarica di cui alla fase 2 di progetto.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Gestione dei rifiuti (D2.8)</i></p>	
<p>21. La parte Ovest della discarica è chiusa ai conferimenti di rifiuti.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>22. In discarica possono essere conferiti i rifiuti che rispettano le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27 settembre 2010</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela</p>

<p>recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", che di seguito si elencano:</p> <p><u>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</u></p> <p>02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia, pesca, trattamento e preparazione di alimenti</p> <p>02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, se/vico/tura, caccia e pesca</p> <p><b>02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (2)</b></p> <p>02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</p> <p><b>02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)</b></p> <p>02 07 00 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</p> <p><b>02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)</b></p> <p>04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell 'industria tessile</p> <p>04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</p> <p><b>04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</b></p> <p>04 02 00 rifiuti dell'industria tessile</p> <p><b>04 02 09 rifiuti da materiali compositi</b></p> <p><b>04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate</b></p> <p>07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici</p> <p>07 02 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</p> <p><b>07 02 13 rifiuti plastici</b></p> <p>12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</p> <p>12 01 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</p> <p><b>12 01 05§ limatura e trucioli di materiali plastici (non recuperabili)</b></p> <p>15 00 00 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</p>	<p>dell'interesse pubblico</p>
--	--------------------------------

15 01 00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

**15 01 06 imballaggi in materiali misti (2)**

15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

**15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02**

17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01 00 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

**17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106**

17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

**17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03**

17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

**17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03**

17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

**17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (3)**

19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 02 00 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

**19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 (4)**

19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

**19 05 03 compost fuori specifica**

19 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

**19 08 01 vaglio**

**19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia (1)**

<p><b>19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (1)</b></p> <p>19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p><b>19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari (1)</b></p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p><b>19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</b></p>	
<p>Note:</p> <p>(1) Purché palabili e stabilizzati.</p> <p>(2) Solo se classificati come scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti effettuate presso impianti specializzati, presso lo stabilimento di produzione dei rifiuti, oppure non recuperabili; è ammesso lo smaltimento in discarica degli imballaggi misti per i quali non sia possibile a causa delle caratteristiche impiantistiche dell'area attrezzata o a causa delle caratteristiche merceologiche dei materiali una loro separazione o recupero.</p> <p>(3) Possono essere smaltiti solo previa documentata impossibilità di loro trattamento e recupero presso gli impianti presenti sul territorio Provinciale. Per i conferimenti sistematici la documentazione di cui sopra, dovrà essere fornita dal produttore del rifiuto all'atto della stipula del contratto o della convenzione che regola lo smaltimento in discarica. Tale documentazione non è necessaria per:</p> <p>a) conferimenti saltuari ed inferiori a 50 q.li</p> <p>b) conferimenti a seguito di situazioni di emergenza convalidate dal responsabile dell'impianto.</p> <p>(4) Possono essere smaltiti solo i rifiuti CER 190206 allo stato palabile.</p> <p>Lo smaltimento dei rifiuti in discarica, oggetto della presente autorizzazione, dovrà essere limitato alle sole tipologie non destinabili al riutilizzo.</p> <p>(5) Solo se classificati come scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti effettuate presso impianti specializzati, presso lo stabilimento di produzione dei rifiuti, oppure non recuperabili.</p>	
<p>23. L'impianto deve essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio a rapido impiego in costante efficienza.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>24. All'esterno dell'ingresso della discarica deve essere presente un cartello indicante il tipo di impianto, i rifiuti ammessi, gli orari di apertura, l'ente gestore ed i Comuni serviti.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>25. Nell'area in prossimità dell'ingresso della discarica devono essere presenti cartelli indicanti</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore</p>

<p>il divieto di abbandono di rifiuti; tale area dovrà comunque essere mantenuta sgombra da eventuali rifiuti scaricati abusivamente.</p>	<p>tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>26. Il gestore è tenuto a mantenere una scorta di materiale inerte presso l'impianto per effettuare le coperture giornaliere ed eventualmente la manutenzione della viabilità propria della discarica che deve sempre essere mantenuta in condizione di piena efficienza.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>27. Si deve procedere allo stoccaggio per strati sovrapposti e compattati di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area di discarica.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>28. Durante la coltivazione della discarica le superfici e i fronti di rifiuti devono essere ridotti al minimo necessario all'attività dei mezzi di movimentazione meccanica, in modo che sia esposta la minima superficie possibile all'azione degli agenti atmosferici</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>29. Deve essere posta particolare cura nella copertura giornaliera dei rifiuti secondo modalità tali da assicurare l'esclusione di ogni pericolo ambientale e rischio igienico sanitario (dispersione eolica, accesso ai volatili, emissioni di odori, ecc.)</p>	<p>D.Lgs 36/03</p>
<p>30. Qualora le modalità di conduzione si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori e altri animali, è posto l'obbligo di effettuare nei tempi e nei modi previsti nel piano di gestione operativa dell'impianto interventi di disinfezione, derattizzazione tali da non inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti.</p>	<p>D.Lgs 36/03</p>
<p>31. Per prevenire la proliferazione di odori, oltre a provvedere ad una più adeguata copertura dei rifiuti, possono essere diffusi presso il fonte in esercizio idonei prodotti ossidanti e deodorizzanti, utilizzando l'apposita attrezzatura nebulizzatrice</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>32. È vietata la cernita manuale e la combustione dei rifiuti posti in discarica.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>33. Si deve evitare ogni fuoriuscita di percolati dagli appositi impianti di stoccaggio e raccolta provvedendo a svuotamento e manutenzione programmati.</p>	<p>D.Lgs 36/03</p>
<p>34. E'vietato collocare in discarica (operazione D1) rifiuti giuridicamente classificabili come "urbani" indipendentemente dal loro codice CER</p>	<p>PRGR</p>



<p>35. Il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal PRGR approvato con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, pubblicata sul BURERT n. 140 del 13.05.2016</p>	<p>PRGR</p>																																				
<p>36. In discarica sono ammessi i seguenti quantitativi:</p> <table border="1" data-bbox="247 353 1203 1144"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 353 504 499">Volumetria discarica</th> <th data-bbox="504 353 762 499">Note</th> <th data-bbox="762 353 852 499">Volume mc</th> <th data-bbox="852 353 951 499">peso specifico tonn/mc</th> <th data-bbox="951 353 1066 499">Peso Tonnellate</th> <th data-bbox="1066 353 1203 499">Vincolo Autorizzativo Tonnellate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 499 504 674">Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al lordo della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti</td> <td data-bbox="504 499 762 674">Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)</td> <td data-bbox="762 499 852 674">205.000</td> <td data-bbox="852 499 951 674">0,78</td> <td data-bbox="951 499 1066 674">160.400</td> <td data-bbox="1066 499 1203 674"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 674 504 848">Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al netto della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8)</td> <td data-bbox="504 674 762 848">Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)</td> <td data-bbox="762 674 852 848">164.000</td> <td data-bbox="852 674 951 848">0,98</td> <td data-bbox="951 674 1066 848">160.400</td> <td data-bbox="1066 674 1203 848"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 848 504 916">Rifiuti a recupero per copertura giornaliera</td> <td data-bbox="504 848 762 916">FOS in R11</td> <td data-bbox="762 848 852 916">16.000</td> <td data-bbox="852 848 951 916">1,00</td> <td data-bbox="951 848 1066 916">16.000</td> <td data-bbox="1066 848 1203 916">24.800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 916 504 1090">Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali ecc..</td> <td data-bbox="504 916 762 1090">Rifiuti ritirati a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici CER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui al successivo punto 2.11</td> <td data-bbox="762 916 852 1090">12.000</td> <td data-bbox="852 916 951 1090">1,70</td> <td data-bbox="951 916 1066 1090">20.400</td> <td data-bbox="1066 916 1203 1090">43.400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1090 504 1144">Stima rifiuti in D01</td> <td data-bbox="504 1090 762 1144">Ad assestamento avvenuto</td> <td data-bbox="762 1090 852 1144">136.000</td> <td data-bbox="852 1090 951 1144">0,91</td> <td data-bbox="951 1090 1066 1144">124.000</td> <td data-bbox="1066 1090 1203 1144"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="247 1167 1238 1332">Quanto ai quantitativi ammessi, ci si riferisce al rifiuto fresco conferito in D1 (dato oggettivo controllabile) e quindi a 124.000 tonnellate totali (a prescindere che nella tabella sia indicato "ad assestamento avvenuto").</p>	Volumetria discarica	Note	Volume mc	peso specifico tonn/mc	Peso Tonnellate	Vincolo Autorizzativo Tonnellate	Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al lordo della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti	Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)	205.000	0,78	160.400		Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al netto della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8)	Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)	164.000	0,98	160.400		Rifiuti a recupero per copertura giornaliera	FOS in R11	16.000	1,00	16.000	24.800	Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali ecc..	Rifiuti ritirati a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici CER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui al successivo punto 2.11	12.000	1,70	20.400	43.400	Stima rifiuti in D01	Ad assestamento avvenuto	136.000	0,91	124.000		<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
Volumetria discarica	Note	Volume mc	peso specifico tonn/mc	Peso Tonnellate	Vincolo Autorizzativo Tonnellate																																
Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al lordo della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti	Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)	205.000	0,78	160.400																																	
Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al netto della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8)	Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)	164.000	0,98	160.400																																	
Rifiuti a recupero per copertura giornaliera	FOS in R11	16.000	1,00	16.000	24.800																																
Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali ecc..	Rifiuti ritirati a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici CER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui al successivo punto 2.11	12.000	1,70	20.400	43.400																																
Stima rifiuti in D01	Ad assestamento avvenuto	136.000	0,91	124.000																																	
<p>37. Fatti salvi eventuali accordi regionali di cui all'art. 182, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, non possono essere smaltiti in discarica rifiuti extra-regionali derivanti dal trattamento di rifiuti urbani non pericolosi indifferenziati, seppur aventi codice CER 19, qualora il trattamento a cui sono stati sottoposti non ne abbia cambiato sostanzialmente la natura e la composizione.</p>	<p>D.Lgs.152/2006 e D.Lgs.36/2003</p>																																				
<p>38. All'esaurimento della discarica, con il raggiungimento delle quote di progetto, devono essere avviati gli interventi di chiusura provvisoria e successiva chiusura definitiva come previsto nei Piani di gestione post-operativa e di recupero ambientale; dovrà pertanto essere comunicato l'esaurimento della capacità residua e, contestualmente, il cronoprogramma relativo agli interventi di ripristino.</p>	<p>D.Lgs 36/03</p>																																				
<p>39. È autorizzato il riutilizzo (operazione R5 allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) di forme e anime da fonderia utilizzate (10 09 08 e 10</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela</p>																																				

<p>10 08), con residui di anime dopo il processo di fusione e rifiuti di forme o anime inutilizzati, con l'esclusione delle anime non utilizzate provenienti dal processo Shell-Molding e analoghe caratterizzate dalla presenza di fenoli, prive di qualsiasi altro materiale, quale materiale idoneo alle coperture intermedie e finali in un rapporto massimo pari al 70% degli inerti ammessi per le coperture.</p>	<p>dell'interesse pubblico</p>
<p>40. È ammesso il riutilizzo (operazione R5 allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (17 09 04), e miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (17 01 07) limitatamente alle esigenze di coperture giornaliere ed intermedie e di realizzazione e/o ripristino di viabilità interna dell'impianto, certificate da responsabile tecnico.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>41. È ammesso il riutilizzo (operazione R5 allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti CER 17 05 04, 17 05 06 e 20 02 02 (terra e rocce) limitatamente alle esigenze di coperture giornaliere ed intermedie, di realizzazione e/o ripristino di viabilità interna dell'impianto, per la realizzazione di arginature perimetrali e di contenimento, certificate da responsabile tecnico, previa caratterizzazione e purché non contaminati da sostanze inquinanti, pericolosi e comunque non idonei al tipo di utilizzo al quale sono destinati.</p> <p>L'utilizzo dei rifiuti inerti in discarica (codici europei 17 01 07, 17 09 04, 17 05 04 e 17 05 06) deve essere limitato alle sole necessità gestionali, per un valore massimo ammissibile di conferimento di 35 tonnellate di inerti ogni 100 tonnellate di rifiuto (corrispondenti a circa il 15% in volume).</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>42. È ammesso l'utilizzo (operazione R5 allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di fanghi di prospezione geologica trattati a base acquosa (01 05 07), per la realizzazione esclusivamente degli interventi di seguito indicati: arginature perimetrali e di contenimento, contrafforti di sostegno esterni, scarpate di accesso e viabilità interna provvisoria e definitiva, realizzazione delle coperture intermedie e definitive; in tale ultimo caso preliminarmente alla stesura del manto definitivo di terreno agrario o naturale.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>43. È ammesso l'utilizzo (operazione R5 Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) dei seguenti rifiuti per la costituzione dello strato di protezione del telo in HDPE (sotto al telo):</p> <p>01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI</p> <p>01 04 00 <i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i></p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 09 scarti di sabbia e argilla</p> <p>01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>17 00 00 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</p> <p>17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</p> <p><b>17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</b></p> <p>19 00 00 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p><b>19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)</b></p>	
<p>44. È consentito l'utilizzo (operazione di recupero R11 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, "utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10") del "biostabilizzato" (CER 19 05 03 Compost fuori-specifica), quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.</p> <p>L'utilizzo di tale rifiuto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è ammesso esclusivamente l'uso di "biostabilizzato" derivante da processi che rispettano le condizioni minime di cui all'allegato A punto 1 della DGR n. 1996/06 e nel seguito richiamate: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C;</li> <li>b. la durata della stabilizzazione (costituita da bio-ossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto di</li> </ul> </li> </ul>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;</p> <p>c. l'impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione di vagliatura finale a 50 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il "biostabilizzato" deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella 1 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (fatta salva la deroga per la granulometria fino al 01/03/2008 sopra richiamata);</li> <li>• la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa dei rifiuti smaltiti in discarica su base annua;</li> <li>• deve essere rispettato il tempo di massimo di detenzione del "biostabilizzato" nell'area della discarica prima dell'utilizzo indicato nel Piano di Gestione Operativa e che comunque di norma deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento di tale rifiuto;</li> <li>• il gestore è tenuto ad attuare la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla DGR 1996/06 al fine dell'accettazione del "biostabilizzato" come materiale da ingegneria contenuta nel Piano di Gestione Operativa;</li> <li>• il gestore della discarica deve acquisire dal conferitore del "biostabilizzato" la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. certificazione, dalla quale risulti che il processo di produzione del "biostabilizzato" rispetta le condizioni minime sopraccitate. Tale documento dovrà essere rinnovato quanto meno a seguito di variazione del ciclo produttivo;</li> <li>b. analisi di caratterizzazione del "biostabilizzato", relative almeno all'ultimo trimestre, effettuate conformemente a quanto disposto in merito al punto 3 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (lotti rappresentativi di almeno 500 t, metodica di campionamento UNI 10802); tali analisi dovranno attestare il rispetto dei parametri di cui alla tabella 1 della citata direttiva regionale;</li> </ul> </li> </ul> <p>Tale documentazione dovrà essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.</p>	
<p>45. È consentito l'utilizzo (operazione di recupero R10 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia") del "biostabilizzato" (CER 19 05 03 Compost fuori-specifica), come definito nelle premesse amministrative al presente atto, quale materiale di</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

ingegneria per la realizzazione della copertura superficiale finale della discarica, limitatamente allo strato superficiale di copertura (di cui al D.Lgs. 36/03 allegato 1 punti 1.2.3 e 2.4.3).

L'utilizzo di tale rifiuto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è ammesso esclusivamente l'uso di biostabilizzato derivante da processi che rispettano le condizioni minime di cui all'allegato A punto 1 della DGR n. 1996/06 e nel seguito richiamate:
  - a. la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C;
  - b. la durata della stabilizzazione (costituita da bio-ossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;
  - c. l'impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione di vagliatura finale a 50 mm.
- il "biostabilizzato" possieda tutte le caratteristiche indicate nella tabella 2 dell'allegato A alla DGR 1996/2006;
- il "biostabilizzato", miscelato a terreno nella proporzione del 50%, sia utilizzato per un primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza;
- venga posto su questo primo strato un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza;
- il gestore è tenuto ad attuare la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla DGR 1996/06 al fine dell'accettazione del "biostabilizzato" come materiale da ingegneria contenuta nel Piano di Gestione Post-Operativa;
- il gestore della discarica deve acquisire dal conferitore del "biostabilizzato" la seguente documentazione:
  - a. certificazione, dalla quale risulti che il processo di produzione del "biostabilizzato" rispetta le condizioni minime sopraccitate. Tale

<p>documento dovrà essere rinnovato quanto meno a seguito di variazione del ciclo produttivo;</p> <p>b. analisi di caratterizzazione del "biostabilizzato", relative almeno all'ultimo trimestre, effettuate conformemente a quanto disposto in merito al punto 3 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (lotti rappresentativi di almeno 500 t e metodica di campionamento UNI 10802); tali analisi dovranno attestare il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 della citata direttiva regionale.</p> <p>Tale documentazione dovrà essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.</p>	
<p>46. La coltivazione della discarica deve avvenire conformemente alle prescrizioni contenute al punto 2.7 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/03 relative alla verifica della stabilità del fronte dei rifiuti e dell'insieme terreno di fondazione e discarica</p>	<p>D.Lgs. 36/03</p>
<p>47. In fase di gestione deve essere effettuata la manutenzione delle scarpate interne, che dovranno essere mantenute nella loro pendenza di progetto.</p>	<p>D.Lgs. 36/03</p>
<p>48. Le ruote dei mezzi in uscita dalle aree di conferimento e di stoccaggio devono essere lavate prima di immettersi nella viabilità pubblica o, in alternativa, devono essere prese le opportune precauzioni per evitare il trascinarsi di polveri, fango e rifiuti al di fuori della discarica (dovuto, ad esempio, allo sporcamento delle ruote dei mezzi).</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>49. Nel sito non è ammesso lo smaltimento di amianto; tuttavia, considerato che taluni rifiuti che potrebbero contenerlo possono essere impiegati come coperture ed opere di ingegneria, sui seguenti CER 17 01 07, 17 05 04, 17 09 04 il gestore deve ricercare l'assenza/presenza di amianto secondo le modalità previste nel documento "procedure di ammissione rifiuti in discarica" esclusivamente tramite laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>50. Fermo restando le caratterizzazioni di base fornite dal produttore, le verifiche di conformità ed in loco effettuate dal Gestore, l'ammissione dei rifiuti in discarica deve rispettare quanto stabilito all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003.</p> <p>In particolare, il Gestore della discarica deve:</p> <p>a. controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 1013/2006, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;</p>	<p>D.Lgs. 36/2003</p>

<p>b. verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato 1 al decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145;</p> <p>c. effettuare ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'Ambiente n. 145 del 1998;</p> <p>d. annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006;</p> <p>e. sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;</p> <p>f. effettuare le eventuali verifiche analitiche di conformità del rifiuto;</p> <p>g. comunicare ad ARPAE di Modena competente la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato Regolamento (CEE) n. 1013/2006 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti</p>	
<p>51. Fermo restando le specificazioni stabilite nei successivi punti, la determinazione delle caratteristiche dei rifiuti deve essere condotta mediante le caratterizzazioni di base, le verifiche di conformità e le verifiche in loco disciplinate dagli artt. 2, 3, 4 e dall'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010. In particolare:</p> <p>a. <b>caratterizzazione di base:</b> possono essere conferiti in discarica esclusivamente rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base condotta dal produttore, ai sensi dell'art. 2 del decreto e dei requisiti e criteri di caratterizzazioni stabiliti all'Allegato 1 pgf. 2 e 3, secondo una frequenza minima di 1 volta/anno e, comunque, ogni qualvolta vi sia una variazione significativa del processo che origina i rifiuti. La scheda descrittiva del rifiuto conferito, redatta dal produttore ed acquisita dal Gestore della discarica deve contenere le informazioni richieste nell'Allegato 1 pgf. 2 al decreto ministeriale 27 settembre 2010.</p> <p>b. <b>Verifica di conformità:</b> le verifiche di conformità da parte del gestore della discarica, atte ad accertare se i rifiuti possiedono le</p>	<p>D.Lgs. 36/2003</p>

caratteristiche della relativa categoria di discarica e se soddisfino i criteri di ammissibilità, devono essere condotte nel rispetto dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti conferiti annualmente. Ai fini della verifica di conformità, il Gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base.

Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. Il Gestore può effettuare i prelievi dei campioni dei rifiuti, per la verifica di conformità, direttamente presso la sede di produzione/detenzione del rifiuto, per avere la garanzia, oltre al prelievo di una aliquota di campione di rifiuto direttamente dal processo produttivo che lo ha generato, anche una verifica dettagliata delle informazioni riportate in sede di caratterizzazione di base ovvero una più precisa conoscenza dell'attività produttiva che ha generato il rifiuto stesso.

Resta fermo, tuttavia, che il Gestore della discarica deve effettuare successivamente alla verifica di conformità svolta presso il luogo di produzione, ulteriori verifiche presso la discarica dei carichi di rifiuti effettivamente smaltiti dal produttore non solo secondo le modalità disciplinate dall'art.4 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (verifiche in loco) ma anche prevedendo, almeno una volta l'anno, una caratterizzazione analitica basata sui parametri / sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

E' ammesso che la verifica di conformità effettuata sul rifiuto proveniente dal medesimo impianto / ciclo produttivo, valga indipendentemente dalla discarica / altro impianto gestito dal Gruppo Aimag s.p.a. a cui è potenzialmente destinabile. Il Gestore deve comunque mantenere presso la discarica la documentazione tecnica delle verifiche effettuate riguardo i rifiuti conferiti all'impianto stesso, a disposizione degli organi di controllo.

I rifiuti già sottoposti a verifica di conformità da parte del gestore della discarica, a seguito della presentazione da parte del produttore dell'aggiornamento della caratterizzazione di base (annuale), possono essere conferiti con continuità, senza l'obbligo di sospenderne i conferimenti.

Il gestore della discarica, tramite la verifica in loco, descritta al punto successivo, effettua la verifica di conformità mediante una



caratterizzazione analitica basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali oltre ai parametri sopraccitati), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. In attesa dei risultati dell'indagine analitica, i conferimenti dei rifiuti in discarica possono proseguire regolarmente. In caso si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti devono essere sospesi e il rifiuto deve essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e alla relativa verifica di conformità da parte dello smaltitore.

- c. **Verifiche in loco:** Le verifiche in loco da parte del gestore della discarica devono essere condotte nel rispetto dell'art.4 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, comprendendo anche, almeno una volta l'anno, una caratterizzazione analitica basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità competente, per un periodo non inferiore a due mesi.

Il prelievo del campione effettuato dal gestore con cadenza almeno annuale deve essere diviso in tre aliquote. La prima aliquota deve essere conservata per un periodo non inferiore a due mesi a disposizione di ARPAE di Modena. La seconda aliquota deve essere utilizzata per un'indagine analitica, mediante analisi dei parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. La terza aliquota deve essere utilizzata qualora dalle indagini eseguite in sede di verifica di conformità e verifica in loco risultassero delle anomalie; in tal caso, infatti, devono essere eseguite ulteriori analisi mirate a confermare esclusivamente il parametro/i anomalo/i.

In attesa dei risultati dell'indagine analitica, i conferimenti dei rifiuti in discarica possono proseguire regolarmente. In caso si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti devono essere sospesi e il rifiuto deve essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e alla relativa verifica di conformità da parte dello smaltitore.

I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a 2 mesi come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. 27 settembre 2010.

Come previsto dall'art.1 comma 3) del D.M. 27 settembre 2010 per accertare l'ammissibilità dei

<p>rifiuti nelle discariche devono essere impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del medesimo D.M.</p>	
<p>52. La sosta temporanea dei rifiuti conferiti in discarica finalizzata alle verifiche di conformità o conseguenti ad eventuali anomalie riscontrate in fase di scarico dei rifiuti sul fronte di abbancamento (non programmabili) rientra nelle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. Detta operazione è così caratterizzata:</p> <p><b>a. Rifiuti sottoposti alla prima verifica di conformità o avvenuta in seguito a nuova caratterizzazione di base per variazione significativa del processo produttivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stoccaggio in apposito cassone scarrabile a tenuta e, dopo le operazioni di campionamento effettuate dal personale addetto, sigillatura del cassone, al fine di evitare manomissioni, in presenza del conduttore del mezzo conferente. Qualora si rendesse necessaria l'apertura del cassone, successivamente al deposito dello stesso, ai fini di ulteriori prelievi questa deve essere annotata sul verbale di campionamento utilizzato dal laboratorio incaricato e successivamente al prelievo il cassone deve essere nuovamente sigillato. Ogni cassone deve essere identificato tramite la copia fotostatica del formulario di trasporto applicata in evidenza sullo stesso. E' previsto che i rifiuti permangano nell'area di deposito per il tempo tecnicamente necessario alle verifiche analitiche e le attività di smaltimento devono essere attivate solo a seguito degli esiti delle caratterizzazioni analitiche ovvero se le risultanze delle verifiche non evidenziano anomalie. L'area di sosta dei cassoni deve essere opportunamente identificata.</li> <li>• La sosta temporanea su piazzale, per il rifiuto in oggetto deve essere limitata ad una capacità massima di stoccaggio pari a 150 mc;</li> <li>• Il rifiuto deve essere comunque annotato in carico sul registro di carico/scarico dei rifiuti, evidenziandone, nel campo annotazioni, la sosta per verifica di conformità;</li> <li>• Qualora a seguito di dette verifiche venga riscontrata una difformità rispetto all'atto autorizzativo o alle caratteristiche per le quali il rifiuto è stato omologato dal gestore, lo stesso deve provvedere a respingere il carico di rifiuto, restituendo la copia del formulano destinata al produttore ed annotando nel registro di carico/scarico, in corrispondenza del carico del rifiuto le motivazioni del mancato smaltimento.</li> </ul>	<p>D.Lgs. 36/2003</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è ammessa la sosta temporanea sopra al corpo di discarica in attesa del responso analitico della verifica di conformità.</li> </ul> <p><b>b. Rifiuti sottoposti a verifiche in loco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campionamento del rifiuto con frequenza minima annuale, in fase di scarico sul fronte di abbancamento e successivo immediato smaltimento in discarica.</li> </ul>	
<p>53. I rifiuti urbani non sono ammessi in discarica</p>	<p>PRGR</p>
<p>54. I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco (ex assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi della Delibera Com. Interm. 27/07/1984 punto 1.1.1) possono essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione analitica ai sensi dell'art. 6 comma 1) lettera a) del D.M. 27 settembre 2010.</p> <p><b>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</b></p> <p>02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</p> <p>02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca</p> <p><b>02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</b></p> <p>02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</p> <p><b>02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b></p> <p>02 07 00 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</p> <p><b>02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b></p> <p>04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</p> <p>04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</p> <p><b>04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</b></p> <p>04 02 00 Rifiuti dell'industria tessile</p> <p><b>04 02 09 rifiuti da materiali compositi</b></p> <p><b>04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate</b></p> <p>07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici</p> <p>07 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

**07 02 13 rifiuti plastici**

12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

**12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (non recuperabili)**

15 00 00 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

**15 01 06 imballaggi in materiali misti**

15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

**15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02**

17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

**17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06**

17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

**17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (solo se non proveniente da siti contaminati)**

17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

**17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (ad esclusione di fibre minerali artificiali)**

17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

**17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03**

I seguenti rifiuti possono essere ammessi all'impianto per attività di riutilizzo (operazione R5 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06) alle condizioni individuate e senza caratterizzazione analitica

01 00 00 rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

<p>01 04 00 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</p> <p><b>01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b></p> <p><b>01 04 09 scarti di sabbia e argilla</b></p> <p><b>01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</b></p> <p>01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</p> <p><b>01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05</b></p> <p>17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</p> <p>17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</p> <p><b>17 01 03 mattonelle e ceramiche</b></p> <p><b>17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</b></p> <p>17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</p> <p><b>17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (solo se non proveniente da siti contaminati)</b></p> <p>17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</p> <p><b>17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</b></p> <p>19 00 00 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p><b>19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)</b></p> <p>20 00 00 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</p> <p>20 02 00 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</p> <p><b>20 02 02 terra e roccia (solo se non proveniente da siti contaminati)</b></p>	
<p>55. I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco possono essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione analitica, solo</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore</p>

<p>qualora trattasi delle frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente di cui alla tabella 2 (art.6 comma 1) lettera a) D.M. 27 settembre 2010.</p> <p><b>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</b></p> <p>19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</p> <p><b>19 05 03 compost fuori specifica</b></p> <p>19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p><b>19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</b></p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p><b>19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</b></p>	<p>tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>56. I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco possono essere smaltiti in discarica se sottoposti a caratterizzazione analitica da parte del produttore/detentore in sede di caratterizzazione di base e in ambito di verifica di conformità da parte del gestore della discarica ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 settembre 2010.</p> <p><b>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</b></p> <p>19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 02 00 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</p> <p><b>19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05</b></p> <p>19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</p> <p><b>19 05 03 compost fuori specifica</b></p> <p>19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</p> <p><b>19 08 01 vaglio</b></p> <p><b>19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia</b></p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p><b>19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</b></p> <p><b>19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</b></p> <p>19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p><b>19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</b></p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p><b>19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</b></p>	
<p>I seguenti rifiuti possono essere ammessi all'impianto per attività di riutilizzo (operazione R5 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06) alle condizioni della presente AIA e se sottoposti a caratterizzazione analitica da parte del produttore/detentore in sede di caratterizzazione di base e in ambito di verifica di conformità da parte del gestore della discarica ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 settembre 2010.</p> <p>10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici</p> <p>10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi</p> <p><b>10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07</b></p> <p>10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</p> <p><b>10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07</b></p>	
<p>57. I rifiuti CER 19 05 03 (compost fuori specifica) destinati alle operazioni R10 e R11 (secondo le modalità previste dalla presente AIA) devono rispettare quanto previsto dalla DGR 1996/06 e quindi possono essere smaltiti in discarica alle condizioni di cui al precedente punto</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Energia (D2.9)</i></p>	
<p>58. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia.</p> <p>Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare relativamente all'energia quanto previsto nel piano di monitoraggio.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Preparazione dell'emergenza (D2.10)</i></p>	

<p>59. Il gestore deve garantire l'attuazione del piano di intervento per condizioni straordinarie, descritto nel piano di gestione operativa, quali allagamenti, incendi, esplosioni, dispersioni accidentali di rifiuti e contenimento delle emissioni di polvere.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>60. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e a mezzo fax/pec. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Adeguatezza del progetto in materia sismica</i></p>	
<p>61. Prima dell'inizio dei lavori, secondo le indicazioni del Comune in ordine alle modalità di rilascio del titolo abilitativo, deve essere perfezionata la procedura in materia sismica.</p>	<p>LR.19/2008</p>
<p>62. In sede di presentazione della pratica sismica, le scelte effettuate in relazione all'applicazione della D.G.R. n.1661/2009 devono essere validate dai progettisti anche mediante documentazione idonea a supportare le asseverazioni prestate e a descrivere per l'intervento nel suo complesso le valutazioni condotte in riferimento alle categorie di edifici ed opere ricomprese nell'Allegato B della citata D.G.R.</p>	<p>LR.19/2008</p>
<p><i>Gestione del fine vita dell'impianto (D2.11)</i></p>	
<p>63. La procedura di chiusura della discarica o di sue parti (singoli lotti) deve essere attuata secondo le modalità definite all'art.12 del D.Lgs. 36/2003; al riguardo, contestualmente alla richiesta di approvazione della chiusura definitiva all'Amministrazione scrivente, deve essere presentato un "certificato di collaudo" attestante la conformità della morfologia finale e della copertura superficiale finale posta in opera a quanto previsto dal Piano di Adeguamento approvato. Tale certificato deve essere rilasciato da una commissione costituita almeno da un ingegnere e da un geologo e deve contenere in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relazione ad attestazione della conformità della struttura della copertura superficiale finale posta in opera; i valori di conducibilità idraulica dovranno essere attestati anche mediante prove tecniche specificatamente condotte al riguardo;</li> <li>• rilievo plano-altimetrico ad attestazione della conformità della morfologia finale della discarica;</li> <li>• planimetria contenente la rappresentazione del sistema idraulico per l'allontanamento delle acque meteoriche ad attestazione della conformità ai contenuti pertinenti del Piano di Adeguamento;</li> </ul>	<p>D.Lgs. 36/2003</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• stato di attuazione del Piano di Ripristino ed elenco degli interventi successivi per il compimento dello stesso.</li> </ul>	
<p>64. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di discariche, come da Piano di Adeguamento approvato ai sensi del D.lgs. 36/03 e come previsto dai relativi progetti approvati.</p>	<p>D.Lgs. 36/2003</p>
<p>65. E' ammessa la realizzazione di una copertura provvisoria (da realizzarsi ad esaurimento di ogni singolo settore di discarica nelle zone non interessate da sopraelevazioni) e sulla quale il gestore deve effettuare continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzare l'infiltrazione della discarica.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>66. Il terreno da scavo utilizzato per la copertura provvisoria deve rispettare i limiti della colonna B dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs 152/06.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>67. Entro 3 anni dalla cessazione dei conferimenti dei rifiuti in discarica la copertura provvisoria deve essere sostituita con la copertura superficiale finale.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>68. Il gestore deve comunicare ad ARPAE di Modena il termine dei lavori di copertura.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>69. Per tutta la durata della gestione post-operativa della discarica il gestore deve provvedere ad effettuare quanto indicato nel Piano di Gestione Post Operativa, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccogliere e smaltire il percolato in conformità alle normative vigenti;</li> <li>• Mantenere attivo e funzionante il sistema di avvertimento in remoto del livello del percolato all'interno delle vasche di stoccaggio;</li> <li>• Allontanare le acque meteoriche mediante idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni;</li> <li>• Estrarre e trattare il gas di discarica per tutto il tempo in cui nella stessa risulta presente la formazione di gas e che l'Autorità competente ritenga opportuno effettuarne la combustione;</li> <li>• Effettuare gli interventi di inerbimento e messa a dimora di specie arbustive ed arboree come da</li> </ul>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>Piano di Ripristino, provvedendo alle cure colturali e agli interventi di manutenzione necessari ad un ottimale impianto delle specie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzare le opere di manutenzione necessarie ad un ottimale gestione dell'impianto (es. rifacimento argini e scarpate, modifica rete allontanamento acque superficiali, riporto terreno e risagomatura, e ricostruzione manto vegetale sulle porzioni di intervento);</li> <li>• Monitorare e porre in opera gli interventi necessari ad una perfetta tenuta e stabilità dell'impianto al fine di evitare che movimenti franosi e smottamenti possano interferire con l'area di discarica;</li> <li>• Effettuare attività periodica di sorveglianza e controllo della discarica fino a che Arpae non accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e per l'ambiente.</li> <li>• Dotare l'impianto di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego in costante efficienza; gli estintori dovranno essere sottoposti a revisione periodica.</li> </ul>									
<p>70. La durata della gestione post-operativa è fissata in 30 anni dalla data di chiusura definitiva di cui all'art. 12 del D.Lgs 36/03.</p>	<p>D.Lgs 36/03</p>								
<p>71. L'Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida sino alla dichiarazione di chiusura definitiva della discarica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/03.</p>	<p>D.Lgs 36/03</p>								
<p><b>QUADRO AMBIENTALE</b></p>									
<p><i>Emissioni in atmosfera (D2.4)</i></p>									
<p>72. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.</p>	<p>Dlgs.152/2006</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 1733 900 1877"> <b>Caratteristiche delle emissioni e parametri di funzionamento</b> </th> <th data-bbox="900 1733 1224 1877"> <b>PUNTO DI EMISSIONE Torcia combustione biogas</b> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="252 1877 900 1944">           Portata massima (Nmc/h)         </td> <td data-bbox="900 1877 1224 1944">           /         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 1944 900 2011">           Altezza (m)         </td> <td data-bbox="900 1944 1224 2011">           /         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="252 2011 900 2076">           Durata (h/g)         </td> <td data-bbox="900 2011 1224 2076">           **         </td> </tr> </tbody> </table>	<b>Caratteristiche delle emissioni e parametri di funzionamento</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE Torcia combustione biogas</b>	Portata massima (Nmc/h)	/	Altezza (m)	/	Durata (h/g)	**	
<b>Caratteristiche delle emissioni e parametri di funzionamento</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE Torcia combustione biogas</b>								
Portata massima (Nmc/h)	/								
Altezza (m)	/								
Durata (h/g)	**								

Temperatura di combustione °C	> 850	
Ossigeno nei fumi anidri (% v/v)	>3	
Frequenza Autocontrollo	*	
73. la combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: Temperatura >850°C, concentrazione di ossigeno >=3% in volume e tempo di ritenzione >= 0.3 secondi		Dlgs.152/2006
74. Nella gestione della discarica il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui è presente la formazione di gas e comunque fino a che possano esistere rischi per la salute e per l'ambiente; a tal proposito, prima di interromperlo il gestore deve ottenere apposito nulla osta dall'Autorità Competente.		Dlgs.36/2003
75. La torcia deve essere dotata di sistema automatico di chiusura sulla fuoriuscita di biogas in caso di malfunzionamento della stessa e/o del sistema di accensione		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
76. Deve essere misurata la quantità di biogas estratto e quanto ne viene inviato rispettivamente al recupero e alla torcia.		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
77. Il gestore deve garantire, in maniera continuativa, la completa combustione del biogas captato dal corpo discarica assicurando in condizioni normali l'invio al recupero energetico, la cui combustione in torcia deve avvenire solo in caso di necessità.		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
78. Il gestore deve provvedere al controllo della funzionalità ed alla manutenzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas e tal al fine deve adottare idonee procedure di manutenzione programmata.  Il gestore deve prontamente sostituire i tratti della rete di captazione irrimediabilmente danneggiati per effetto della compressione della massa dei rifiuti		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
79. Deve essere mantenuto al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas (per consentirne la continua funzionalità) mediante sistemi di estrazione compatibili con la natura esplosiva del gas.		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
80. È vietata l'immissione dell'acqua di condensa all'interno del corpo di discarica se non in casi eccezionali, così come indicato nel D.Lgs. n. 36/06, allegato 1 punto 2.5.		D.Lgs. n. 36/06

<p>81. Per minimizzare le emissioni diffuse devono essere rispettate le procedure previste dal Piano di Gestione Operativa.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>82. È vietato lo scarico di rifiuti pulverulenti finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso.</p> <p>In particolare, il deposito di rifiuti pulverulenti in discarica è consentito solamente qualora gli stessi vengano immediatamente ricoperti con uno strato di materiale protettivo di adeguato spessore e caratteristiche.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>83. E'vietato lo scarico di rifiuti pulverulenti finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico qualora le condizioni metereologiche (vento) siano tali da rendere inefficaci i sistemi di contenimento adottabili ai sensi del punto precedente.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Gestione percolato</i></p>	
<p>84. Per tutto il tempo di vita della discarica (gestione operativa e post operativa e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell'impianto) il percolato, comprensivo delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti, deve essere captato, raccolto e smaltito.</p> <p>Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in un impianto tecnicamente idoneo al trattamento ed autorizzato ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Deve essere evitata ogni fuoriuscita di percolati dagli appositi impianti di stoccaggio e raccolta (vasche) provvedendo a svuotamento e manutenzione programmati e al controllo dei manufatti.</p>	<p>D.Lgs.36/2003</p>
<p>85. È vietata la concentrazione del percolato all'interno del corpo della discarica e quindi anche il ricircolo dello stesso nella massa dei rifiuti tranne che in caso di necessità per lo spegnimento d'incendi.</p>	<p>D.Lgs.36/2003</p>
<p>86. Il gestore deve mantenere funzionanti i piezometri di controllo della discarica.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>87. Il percolato deve essere estratto con continuità dal fondo delle discariche.</p>	<p>D.Lgs.36/2003</p>
<p>88. Sul fondo delle discariche il battente del percolato deve essere sempre mantenuto a livello minimo.</p>	<p>D.Lgs.36/2003</p>

89. Deve essere correlata la produzione mensile di percolato con la piovosità e prodotta la relativa relazione nel report annuale	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
90. Il gestore deve provvedere al periodico spurgo e pulizia dei sistemi di sollevamento	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<i>Emissioni nel suolo (D2.6)</i>	
91. Le vasche di raccolta del percolato devono essere completamente vuotate ogni 5 anni per verificarne lo stato di conservazione e la tenuta. I risultati della verifica devono essere inseriti nel successivo report annuale.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
92. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime - compreso gasolio per autotrazione, ecc) onde evitare contaminazioni del suolo e mantenere sempre vuoti gli eventuali bacini di contenimento	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<i>Emissioni in acqua e prelievo idrico (D2.5)</i>	
93. Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali dall'impianto di discarica	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
94. I pozzetti di prelievo dei campioni devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo.  Tali pozzetti devono essere segnalati in modo evidente con idonea cartellonistica	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
95. In tutto il periodo di conduzione della discarica le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.  La rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere mantenuta efficiente e funzionale provvedendo all'attività di ripristino e pulizia dei sistemi di raccolta superficiale e dei pozzetti di scarico e di raccordo.	D.Lgs.36/2003
96. È consentito lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ubicati nell'edificio all'interno del sito destinato ad ufficio-accettazione prospiciente la Via Belvedere, previo un loro passaggio in fossa Imhoff e successiva fase di depurazione in filtro anaerobico	D.Lgs.36/2003

<p>percolatore, in rete di scarico acque bianche indi in acque superficiali al Fosso Belvedere.</p> <p>Il condotto di scarico non deve in alcun modo interagire con i condotti di raccolta del percolato o altri confluenti acque classificate come reflue industriali.</p>		
<p>97. Il sistema di trattamento del refluo proveniente dai servizi igienici posti all'interno dell'ufficio-accettazione (passaggio in fossa Imhoff con successivo convogliamento in filtro percolatore anaerobico) deve mantenersi nel tempo efficacemente funzionante e correttamente dimensionato al carico inquinante in ingresso.</p> <p>Qualora si abbia una modifica del carico globale di abitanti equivalenti che comporti A.E.&gt;50, è consentito lo scarico in acque superficiali (Fosso Belvedere) di acque reflue domestiche, nel rispetto dei limiti della tabella D della D.G.R. 1053/2003.</p> <p>In tal caso a monte dell'allacciatura dello scarico dei reflui civili provenienti dall'ufficio-accettazione con la rete delle acque bianche, deve essere presente, accessibile e correttamente identificato un pozzetto di controllo/campionamento e prelievo.</p>	<p>D.Lgs.36/2003</p>	
<p>98. Con periodicità almeno annuale, la Ditta deve provvedere all'espurgo dei fanghi dalla fossa imhoff ed al controlavaggio della massa filtrante contenuta nel filtro percolatore anaerobico a servizio dello scarico reflui domestici.</p> <p>I fanghi derivati da tali interventi devono essere smaltiti dalla Ditta nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>L'Azienda deve tenere apposito registro nel quale annotare le operazioni di espurgo fanghi dalla fossa Imhoff, controlavaggio della massa filtrante e di manutenzione del sistema depurativo.</p> <p>Tale registro deve essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>	
<p><i>Emissioni sonore (D2.7)</i></p>		
<p>99. In considerazione che le tempistiche di realizzazione dell'intervento (circa 2 anni e mezzo) sono inferiori alle tempistiche previste per il monitoraggio del rumore (quinquennale), deve essere eseguita una campagna di misure fonometriche nei punti individuati dalla vigente AIA, durante le attività di coltivazione della discarica di cui alla fase 2 di progetto.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>	
<p>100. Il gestore deve rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Mirandola:</p> <p>Zonizzazione acustica e limiti per l'area del comparto</p> <table border="1" data-bbox="256 2018 1198 2072"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Limite di zona *</b></td> </tr> </table>	<b>Limite di zona *</b>	<p>Zonizzazione acustica comunale</p>
<b>Limite di zona *</b>		

Classe IV	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	
Area ad intensa attività umana	<b>65 dB(A)</b>	<b>55 dB(A)</b>	
<b>Limite di zona *</b>		<b>Limite differenziale **</b>	
Classe III	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00) Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
Area di tipo misto	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>5</b> <b>3</b>
<p>* Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti deve avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.</p> <p>** il rispetto del criterio differenziale (diurno e notturno) è da assicurare in corso d'esercizio nei confronti dei ricettori prossimi all'impianto.</p>			
101. Il gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura delle attrezzature o parti di esse provochino un evidente inquinamento acustico			Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
102. Il gestore deve utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose:			Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
punto di misura *		Note	
CC1, P5, P7, P10, P12, P14, P17 e P16		al perimetro dell'area di interesse della discarica	
RECETTORE	NOTE		
R1	Abitazione posta a circa 43 m a nord della discarica		
R2	Abitazione posta a circa 200 m a est della discarica		
R3	Abitazione posta a circa 150 m a nord-est della discarica		
R4	Abitazione posta a circa 580 m a est della discarica,		
* qualora vi sia la necessità i punti di misura al perimetro della discarica potranno essere integrati e/o modificati			
<b>Attività di monitoraggio e controllo (D3)</b>			
103. Deve essere attuate le azioni puntualmente definite al paragrafo #3.B.13. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO (D3), rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.			D.Lgs.152/2006 Parte seconda

104. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
105. Il monitoraggio deve essere applicato a tutta la discarica; per il settore Ovest possono essere utilizzate le frequenze relative alla gestione post operativa.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
106. I punti di monitoraggio delle matrici ambientali devono essere opportunamente segnalati tramite cartellonistica identificativa.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico

- c) di dare atto che A.R.P.A.E. ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto ed il proprio parere istruttorio favorevole in materia di VIA; ha inoltre rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a firma del dirigente responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-5629 del 20/10/2017, che costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- d) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, con nota espressa dal Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, con prot. n. 535148 del 20/07/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;
- e) di dare atto che la Provincia di Modena, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90 e si considera acquisito l'assenso senza condizioni in materia ambientale (art.18 della LR.9/99);
- f) di dare atto che il Comune di Mirandola, con le note prot. n. 22035 del 27/05/2017 e n.19440 del 19/06/2017 e con la deliberazione di Giunta n.80 del 01/06/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale delibera costituisce l'Allegato 3 alla presente delibera;
- g) di dare atto che A.U.S.L. Modena si è espressa sul progetto con la nota inviata al Sindaco di Mirandola con prot. n.37384/17 del 01/06/2017, che è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;
- h) di dare atto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pur regolarmente convocato, non ha



partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90 e si considera acquisito l'assenso in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004);

- i) di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, con nota espressa dall'Area Affluenti Po - Ambito Operativo di Modena con prot. n.32975 del 24/07/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;
- j) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Burana, con nota espressa con prot. n. 7613 del 12/05/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;
- k) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, con nota espressa del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, prot. NP/2017/26681 del 05/12/2017, ha rilasciato la pre-Valutazione di incidenza positiva che costituisce l'Allegato 4 della presente delibera;
- l) che, ai sensi dell'art.17 della L.R. 9/99, la Valutazione d'Impatto Ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti/nulla osta/pareri:
  1. Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R. 9/99);
  2. Pre-Valutazione d'Incidenza (D.G.R. 1191/2007);
  3. Attestazione della conformità del progetto in relazione al fabbisogno regionale in materia di smaltimento dei rifiuti (art.18 delle NA del PRGR)
  4. Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006);
  5. Titolo edilizio;
  6. Parere in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004);
  7. Parere di massima in materia sismica (LR.19/2008 e DGR.1795/2016);
- m) che i seguenti atti/documenti, predisposti in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:
  - il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 26/07/2017 (Allegato 1);
  - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-5629 del 20/10/2017 (Allegato 2)
  - la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 01/06/2017 (Allegato 3);

- la pre-Valutazione di incidenza positiva rilasciata dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna in data 05/12/2017, prot. NP/2017/26681 (Allegato 4);
- n) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, eventualmente previsti dai diversi dispositivi di legge;
- o) di invitare la Società proponente a ritirare presso A.R.P.A.E. copia della presente deliberazione completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;
- p) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;
- q) di fissare, ai sensi dell'art.17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n.9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
- r) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.501,00 (0.04% del costo dell'opera), ai sensi dell'articolo 28 della L.R.9/1999 e della D.G.R.1238/2002, importo correttamente versato con bonifico effettuati a favore di A.R.P.A.E. con la presentazione dell'istanza;
- s) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n.9;
- t) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.